

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 maggio 2006 - Deliberazione N. 630 - Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile - **Programma di collaborazione tra la Regione Campania -Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio e la Direzione marittima di Napoli per la collaborazione in materia di Protezione Civile.**

#### PREMESSO

- Che la legge 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione del servizio nazionale della protezione civile, stabilisce agli articoli:

- 6, comma 1, che "all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni del/o Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane", e che "a tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati";

- 12, comma 1, che "le regioni partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile [...] assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile";

- 12, comma 3 qualifica le disposizioni contenute nella legge stessa quali "principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia".

- Che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'articolo 108, comma 1, lettera a), attribuisce alle regioni, tra le altre, le funzioni relative alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi e all'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

- Che con decisione C (2000) n. 2347 dell'8.8.00 modificata dalla decisione C (2004) n. 5188 del 19.12.04 e dalla decisione C (2005) n. 4818 dell'1.12.05, la Commissione Europea ha approvato il POR Campania 2000 - 2006.

- Che con DGR n. 116 del 14 febbraio 2006 la Giunta Regionale della Campania ha approvato il V testo coordinato al Complemento di programmazione che prevede, nell'ambito dell'Asse 1 "Risorse naturali", la misura 1.6 "Interventi di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici e di potenziamento del sistema di Protezione Civile", finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

#### RILEVATO

- Che con DGR n. 294 del 4.3.2006 sono state apportate modifiche alla programmazione finanziaria della misura precedentemente approvata con DGR 166 del 6.12.2004 ed è stato approvato il programma di attuazione della misura 1.6 predisposta dal responsabile di misura.

- Che il suddetto programma di attuazione della misura 1.6 prevede l'azione B) "Progettazione e realizzazione del sistema regionale di protezione civile interconnesso alle reti di monitoraggio" e l'operazione 2, volta all'acquisizione di attrezzature e mezzi speciali necessari per la piena funzionalità del sistema regionale di presidio territoriale tecnico-operativo, ai fini della protezione civile.

#### CONSIDERATO

- Che all'interno dei programmi operativi approvati dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 166 del 6 febbraio 2004 così come modificata dalla DGR n. 294/2006, sono stati previsti interventi volti a potenziare la capacità operativa complessiva del sistema di protezione civile sul territorio della Regione, anche prevedendo l'acquisizione di appositi mezzi speciali la cui gestione è stata affidata a corpi e strutture operative di protezione civile, anche a carattere volontario, mediante la stipula di convenzioni.

#### RILEVATO

- Che la circolare 30 settembre 2002 n. 5114 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, recante ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile, nel sottolineare l'essenziale prospettiva collaborativa Stato-Regioni che è racchiusa nel disegno complessivo delle re-

lazioni che devono intercorrere tra le strutture statali, regionali e locali impegnate nelle attività di protezione civile afferma, tra l'altro, che "la specificità delle esigenze relative alla protezione civile ha indotto il legislatore ad introdurre una disciplina delle competenze basate sul principio collaborativo. In merito si segnala l'ineludibile esigenza di collaborazione con e tra gli enti territoriali, nelle forme dei "raccordi" (di cui alla legge n. 401 del 2001) delle "intese" (previste nel decreto legislativo n. 112 del 1998) e, anche, degli "accordi" (ex art. 15 della legge n. 241 del 1990). Ciò anche al fine di realizzare un sistema integrato di protezione civile, in grado di fornire risposte tempestive alle necessità emergenziali e di garantire risorse adeguate.

#### DATO ATTO

- Che le strutture operative del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, dislocate in ambito regionale concorrono in misura sostanziale agli interventi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché di pianificazione e gestione delle emergenze per quanto riguarda l'ambiente marino e costiero, settore nel quale sono la struttura statale istituzionalmente competente.

#### CONSIDERATO pertanto,

- Che per la realizzazione di un compiuto sistema regionale di protezione civile in grado di perseguire con efficacia gli obiettivi di protezione sociale sopra richiamati non sia possibile prescindere dal perseguimento di tutti i rapporti di collaborazione e di tutte le sinergie operative possibili, ivi compreso il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per la specifica e riconosciuta qualificazione tecnico-operativa, che è la struttura più idonea a fornire il necessario supporto per assicurare le predette attività di protezione civile, con particolare riferimento all'ambiente marino e costiero.

- Che, per conseguire gli obiettivi posti dalle citate disposizioni legislative in armonia con gli indirizzi dalle stesse impartiti, è necessario procedere alla stipula di una convenzione-quadro che disciplini le modalità di collaborazione e di raccordo tra la Giunta Regionale della Campania e la Direzione marittima di Napoli in tutti gli ambiti di attività precedentemente richiamati.

- Che al fine di definire gli aspetti fondamentali della collaborazione tra la Regione Campania e la Direzione marittima di Napoli in tutti gli ambiti di attività precedentemente richiamati, il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio ha predisposto d'intesa con la predetta Direzione marittima uno schema di convenzione quadro (allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e costituisce atto di indirizzo programmatico dell'amministrazione.

- Che occorre altresì autorizzare il dirigente del Settore regionale Programmazione Interventi di Protezione civile sul Territorio alla definizione di tutti gli atti conseguenti, attuativi della convenzione di cui sopra;

- Che il programma della misura 1.6 del POR Campania 2000 - 2006, all'azione B), così come rimodulato con la DGR n. 294/2006, prevede l'acquisizione di mezzi e attrezzature speciali necessari per la piena funzionalità del Sistema Regionale di Presidio territoriale tecnico-operativo ai fini della protezione civile, e che pertanto, l'acquisizione di tali risorse può essere finanziata con i fondi della misura 1.6.

- Che, inoltre, in attuazione dell'art. 2, comma 3 della convenzione-quadro sopracitata, occorre assicurare alla Direzione marittima di Napoli un contributo di per i mesi residui dell'annualità 2006, valutato di comune accordo tra le parti in Euro 25.000,00, per le spese da sostenere per fronteggiare gli oneri d'impiego e manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi sopradetti.

#### RILEVATO

- Che la spesa di investimento complessiva da destinare per l'attuazione della convenzione - quadro (allegato A) relativamente alla prima annualità, pari a Euro 624.000,00 possa trovare capienza per Euro 599.000,00 IVA compresa nello stanziamento della Misura 1.6 Azione B), operazione 2, intervento 2.b del POR Campania 2000 - 2006, così come rimodulato con la DGR n. 294/2006, e per Euro 25.000,00 oltre IVA nell'U.P.B. 1.1.1 - Fondo Regionale di Protezione Civile del bilancio gestionale 2006.

- Che tutte le attività necessarie per l'acquisizione dei natanti da assegnare in comodato alla Direzione marittima di Napoli, possano essere curate dal Settore Regionale Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio che provvederà con successivi atti del dirigente del Settore all'affidamento dei mezzi in comodato d'uso e alla stipula del contratto di concessione dei mezzi con la Direzione marittima di Napoli.

- Che la spesa relativa all'anno 2006 per la gestione delle attività del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, Direzione marittima di Napoli, connesse all'attuazione della convenzione-quadro per la prima annualità, valutata in complessivi Euro 25.000,00 oltre IVA se dovuta, possa gravare sull'U.P.B. 1.1.1 - Fon-

do Regionale di Protezione Civile del bilancio gestionale 2006.

#### VISTI

Il parere reso dall'AGC - Avvocatura Regionale, con la nota prot. n. PS 010-05.03/2006 del 14 febbraio 2006 (allegato B), in ordine allo schema di accordo-quadro (allegato A)

Il parere reso dal Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in ordine allo schema di accordo-quadro (allegato A), con la nota prot. 10/03/06/26587/ANP del 15 marzo 2006 (all. C).

#### PRESO ATTO

- Che la somma complessiva di Euro 599.000,00 IVA compresa da destinare all'acquisto dei natanti, trova capienza nello stanziamento della misura 1.6 azione C) del P.O.R. Campania 2000-2006.

- Che la somma complessiva di Euro 25.000,00 oltre IVA, da destinare agli oneri di gestione per l'attuazione per la prima annualità della convenzione-quadro, trova capienza nella U.P.B. 1.1.1 - Fondo regionale di Protezione Civile, di cui al bilancio gestionale 2006.

#### VISTI

- Il Decreto Legislativo 24 luglio 1992 n. 358;

- Il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

- La D.G.R. n. 166 del 6 febbraio 2004;

- La DGR n. 294 del 4 marzo 2006;

- L'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

#### RITENUTO

- Che, in assenza delle direttive di cui all'art. 4, comma 4 della L.R. n. 24/2005, si possa procedere nel rispetto dei principi legislativi nello stesso contenuti, che attribuiscono alla Giunta Regionale "nell'ambito dell'indirizzo politico-programmatico determinato dal Consiglio Regionale, le funzioni di indirizzo politico-amministrativo per la definizione degli obiettivi da realizzare e l'adozione degli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni", e ai "dirigenti di settore l'adozione degli atti amministrativi e di diritto privato, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa";

Propone e la Giunta in conformità con voto unanime

#### DELIBERA

in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate :

1. Approvare, per gli obiettivi e le finalità di cui in premessa lo schema di Convenzione-quadro (allegato A) che è parte integrante della presente delibera, i cui contenuti costituiscono atto di indirizzo programmatico dell'Amministrazione, inerente i rapporti di collaborazione in materia di Protezione Civile in tutti gli ambiti di attività richiamati in narrativa fra la Regione Campania - Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio e la Direzione marittima di Napoli all'uopo autorizzata dal Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

2. Autorizzare il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio alla definizione di tutti gli atti conseguenti, attuativi della Convenzione-quadro di cui al punto 1) che precede.

3. Delegare l'Assessore regionale alla Protezione Civile alla sottoscrizione della convenzione quadro di cui al punto 1 che precede.

4. Il Dirigente Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio provvede con propri atti all'attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 5 dell'Accordo quadro di cui al punto 1) che precede, il cui onere, pari a Euro 599.000,00 IVA compresa trova capienza nello stanziamento della misura 1.6, azione B), operazione 2, intervento 2.b del POR Campania 2000 - 2006.

5. Il dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio provvede con propri atti all'erogazione per l'annualità 2006 di un contributo di Euro 25.000,00 oltre IVA se dovuta, a favore della Direzione marittima di Napoli, da destinare agli oneri di gestione per l'attuazione per la prima annualità della convenzione-quadro, il cui onere grava sull'1.1.1 - Fondo Regionale di Protezione Civile, di cui al bilancio ge-

stionale 2006.

6. Il Presente provvedimento viene inviato per l'esecuzione al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, all'A.G.C. 05 - Tutela Ambiente, CIA, Protezione Civile, all'Autorità di Gestione del P.O.R. Campania e all'Autorità di Pagamento FERS, al Responsabile dell'asse I del P.O.R. Campania 2000-2006" per presa d'atto, all'Unità Operativa per l'Informazione; la Pubblicità e il Sistema Informativo del P.O.R. Campania 2000-2006, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Segretario  
*Brancati*

Il Presidente  
*Valiante*

**ALLEGATO A****Convenzione-quadro tra la Giunta Regionale della Campania e la Direzione marittima di Napoli per l'armonizzazione e lo sviluppo dei rapporti di reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile nel territorio della regione Campania.**

L'anno 2006, il giorno \_\_\_\_\_ presso la sede della Regione Campania

**VISTA** la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del servizio nazionale della protezione civile, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli:

- 6, comma 1, che stabilisce che *“all’attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dell’o Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane”,* e che *“a tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati”;*
- 12, comma 1, che prevede che *“le regioni partecipano all’organizzazione e all’attuazione delle attività di protezione civile [...] assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile”;*
- 12, comma 3, che qualifica le disposizioni contenute nella legge stessa quali *“principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia”.*

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'articolo 108, comma 1, lettera a), che attribuisce alle regioni, tra le altre, le funzioni relative: punto 1), *“alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi”;* punto 2), *“all’attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225”.*

**CONSIDERATO** che in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto-legislativo n. 112 del 1998 una serie di compiti operativi in materia di protezione civile sono stati concretamente trasferiti alle Regioni;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). e, in particolare, l'articolo 138, comma 16, che ha istituito il “Fondo Regionale di



Protezione Civile”, ripartito annualmente tra tutte le regioni e le province autonome, finalizzato a *“finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all’articolo/o 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali”*.

**VISTO** l’articolo 19-sexies del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, nel testo integrato della relativa legge di conversione 27 dicembre 2004, n. 306, che ha prorogato l’operatività del Fondo regionale di protezione civile per gli anni 2005, 2006 e 2007.

**CONSIDERATO** che in attuazione della legge n. 388 del 2000 lo Stato ha disposto i trasferimenti delle risorse finanziarie previste per le diverse annualità e che il relativo impiego è stato definito con programmi operativi approvati da ciascuna Giunta Regionale con apposite deliberazioni.

**RILEVATO** che all’interno dei programmi approvati con le relative deliberazioni sono stati previsti interventi volti a potenziare la capacità operativa complessiva del sistema di protezione civile sul territorio della Regione, anche prevedendo l’acquisizione di appositi mezzi speciali la cui gestione è stata affidata a corpi e strutture operative di protezione civile, anche a carattere volontario, mediante la stipula di convenzioni.

**VISTE** le leggi regionali relative alla disciplina delle attività e degli interventi della Regione in materia di protezione civile.

**VISTA** la circolare 30 settembre 2002 n. 5114 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, recante ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile, che nel sottolineare l’essenziale prospettiva collaborativa Stato-Regioni che è racchiusa nel disegno complessivo delle relazioni che devono intercorrere tra le strutture statali, regionali e locali impegnate nelle attività di protezione civile afferma, tra l’altro, che *“la specificità delle esigenze relative alla protezione civile ha indotto il legislatore ad introdurre una disciplina delle competenze basate sul principio collaborativo. In merito si segnala l’ineludibile esigenza di collaborazione con e tra gli enti territoriali, nelle forme dei “raccordi” (di cui alla legge n. 401 del 2001) delle “intese” (previste nel decreto legislativo n. 112 del 1998) e, anche, degli “accordi” (ex art. 15 della legge n. 241 del 1990). Ciò infatti può essere estremamente utile per realizzare un sistema integrato di protezione civile, in grado di fornire risposte tempestive alle necessità emergenziali e di garantire risorse adeguate. Del resto l’art. 5, comma 4, del menzionato decreto-legge n. 343/2001, nel richiamare l’art. 14 della legge n. 225/1992, dispone i primi interventi e deve essere effettuata dagli organi statali in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i comitati provinciali di protezione civile.*

**DATO ATTO** che le strutture operative del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera dislocate in ambito regionale campano concorrono in misura sostanziale agli interventi di previsione e prevenzione dei

rischi, nonché di pianificazione e gestione delle emergenze per quanto riguarda l'ambiente marino e costiero, settore nel quale sono la struttura statale istituzionalmente competente.

**RITENUTO** pertanto che per la realizzazione di un compiuto sistema regionale di protezione civile in grado di perseguire con efficacia gli obiettivi di protezione sociale sopra richiamati non sia possibile prescindere dal perseguimento di tutti i rapporti di collaborazione e di tutte le sinergie operative possibili, ivi compreso il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

**CONSIDERATO** che l'assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle citate disposizioni legislative statali e regionali richiede da parte della Regione e delle strutture operative del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dislocate in ambito regionale un comune sforzo teso al continuo e costante miglioramento della qualità e della quantità dei servizi resi alla popolazione in materia di protezione civile.

**CONSIDERATO** che la specifica e riconosciuta qualificazione tecnico-operativa del Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera lo identifica come la struttura più idonea a fornire il necessario supporto di conoscenze, uomini, mezzi ed apparecchiature alle strutture regionali di protezione civile, sia nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi, ivi compreso il presidio del territorio a rischio, sia nelle attività di soccorso in caso di calamità o nell'imminenza delle stesse, sia nell'attività di formazione degli operatori di protezione civile e di informazione alla popolazione in materia di rischi e delle relative misure di sicurezza, con particolare riferimento all'ambiente marino e costiero.

**RITENUTO** che, per conseguire gli obiettivi posti dalle citate disposizioni legislative in armonia con gli indirizzi dalle stesse impartiti, occorre quindi procedere alla stipula di una convenzione-quadro che disciplini le modalità di collaborazione e di raccordo tra il Settore Regionale Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio e le articolazioni del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in tutti gli ambiti di attività precedentemente richiamati, perseguendo la più razionale allocazione delle risorse finanziarie disponibili, in vista del più efficace potenziamento della capacità, dell'efficienza e della prontezza d'intervento delle strutture operative dislocate nell'ambito del territorio regionale.

**DATO ATTO** che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente convenzione la Regione farà fronte nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie provenienti secondo una specifica programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per quanto riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra i soggetti interessati.

**RITENUTO** necessario attuare, armonizzare e valorizzare i rapporti di reciproca collaborazione disciplinata dalle richiamate disposizioni legislative, individuando idonei meccanismi gestionali che consentano di perseguire la più razionale allocazione delle risorse finanziarie disponibili, in vista del più efficace potenziamento della capacità, dell'efficienza e della prontezza d'intervento delle strutture operative dislocate nell'ambito del territorio regionale, sviluppando ogni

sinergica forma di proficua collaborazione, mediante la stipula di una convenzione-quadro, sulla base di uno schema di atto di durata biennale da attuarsi secondo specifici progetti - obiettivo di potenziamento e funzionamento del sistema di protezione civile per le varie attività elaborati di comune accordo sulla base delle rispettive effettive disponibilità di bilancio e tecnico-operative.

## **TRA**

la Giunta Regionale della Campania (in seguito indicata come Regione) rappresentata dall'Assessore Regionale delegato alla Protezione Civile, domiciliato per la carica in Napoli, Via S. Lucia 81

## **E**

La Direzione marittima di Napoli (di seguito indicata come Direzione) rappresentata dal Direttore Marittimo Contrammiraglio (CP) Pierluigi Cacioppo, domiciliato per la carica in Napoli alla Via Molo Pisacane, all'uopo autorizzato dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE-QUADRO**

### **ART. 1**

*(Finalità ed oggetto)*

- 1.** La presente convenzione-quadro ha come obiettivo l'attuazione dell'impegno comune per lo sviluppo dei rapporti di reciproca collaborazione tra il Settore regionale Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio (di seguito denominato Settore regionale) ed la Direzione marittima di Napoli di seguito denominata Direzione marittima), al fine di armonizzare, valorizzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il sistema di protezione civile della Regione Campania, con particolare riferimento all'ambiente marino e costiero e, in caso di emergenza, anche agli specchi d'acqua lacustri e all'ambiente fluviale e relative aree esondabili.
- 2.** La Regione e la Direzione marittima attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tale obiettivo, in relazione al ruolo ed alla presenza qualificata sul territorio regionale delle forze istituzionalmente preposte agli interventi di previsione e prevenzione dei rischi, di soccorso ed di contrasto attivo alle pubbliche calamità.
- 3.** Per perseguire le finalità della presente convenzione il Settore regionale ed la Direzione marittima, concordano sul piano tecnico, progetti operativi di potenziamento del sistema regionale di protezione civile negli ambiti di cui al punto 1 e di collaborazione per altre esigenze di protezione civile nel campo della previsione e prevenzione dei rischi e degli interventi di emergenza ivi comprese le attività di



gestione, formazione ed informazione per l'attuazione della presente convenzione – quadro. I progetti sono elaborati con le modalità illustrate all'articolo 2, tenendo conto delle disponibilità finanziarie, delle esigenze e delle disponibilità operative delle parti e sono adottati secondo i modelli amministrativi di ciascuna delle parti sottoscrittrici della presente convenzione.

**4.** In base alla presente convenzione – quadro, e nei limiti di cui al comma precedente, i Progetti obiettivo possono riguardare le seguenti attività ed obiettivi:

a) Il concorso delle strutture operative del Corpo allocate nella giurisdizione territoriale della Direzione marittima e dei relativi mezzi di intervento a mare, nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi, sia nelle attività di soccorso in caso di calamità o nell'imminenza delle stesse, sia nell'attività di formazione degli operatori di protezione civile e di informazione alla popolazione in materia di rischi e delle relative misure di sicurezza, con particolare riferimento all'ambiente marino e costiero, ed anche all'ambiente fluviale in connessione con eventuali emergenze di carattere alluvionale.

b) La formazione e l'addestramento delle organizzazioni di volontariato che dispongono di moduli operativi per soccorsi marini e fluviali di protezione civile, nonché di personale degli enti locali preposto ad attività di protezione civile, attraverso la collaborazione con la Scuola Regionale di Protezione Civile, in concorso con le strutture operative del Corpo allocate nella zona di giurisdizione della Direzione marittima, ivi compresa l'informazione alla popolazione, negli ambiti di operatività del Corpo.

c) La definizione congiunta delle modalità di partecipazione delle strutture, del personale e dei mezzi del Corpo allocate nella zona di giurisdizione della Direzione marittima, allo svolgimento di esercitazioni promosse dalla Regione, articolate per simulazioni di emergenza e con la presenza contestuale anche di altre strutture operative istituzionali e del volontariato.

d) L'eventuale acquisizione e la successiva concessione in comodato d'uso, da parte della Regione ed in accordo con la competente Direzione marittima, di strutture, attrezzature e mezzi da impiegare in concorso con quelli già disponibili presso le strutture del Corpo ubicate nel territorio della regione, per potenziare le capacità operative per le attività di protezione civile ai fini del presidio ovvero dell'intervento in caso di emergenza sul territorio regionale, determinando la ripartizione dei connessi oneri come indicato nei successivi commi 5 e 6.

e) La condivisione dei dati in possesso delle parti nei rispettivi sistemi informativi territoriali, con riferimento alle tipologie di rischio di interesse reciproco, anche mediante mezzi informatici, secondo procedure di accesso e di utilizzo dei sistemi concordemente definite, nonché l'acquisizione, secondo le vigenti disposizioni normative, dei supporti hardware e software eventualmente necessari.

f) L'implementazione delle connessioni telefoniche e delle radio comunicazioni tra la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) e le strutture operative del Corpo ricadenti nella giurisdizione territoriale della Direzione marittima, per assicurare i migliori collegamenti in situazioni di crisi e/o di emergenza.

g) La definizione di procedure operative per migliorare e rendere sempre più efficaci le modalità di informazione, attivazione e coordinamento degli interventi delle parti in previsione od in occasione di crisi ed emergenza ai fini di protezione civile, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

**5.** L'attività di cui alla lettera d) del comma 4 avviene mediante la sottoscrizione di atti di comodato d'uso relativi ai beni di cui trattasi nei quali la Regione (comodante) e la Direzione marittima (comodatario) convengono in merito ai seguenti punti:

a) Impegno reciproco ad individuare la struttura, attrezzatura, mezzo oggetto del comodato.

b) La durata del comodato non può superare il periodo di vigenza della presente convenzione-quadro ed è rinnovabile qualora la convenzione-quadro medesima venga ulteriormente rinnovata.

c) Il comodatario si impegna a ricevere quanto concordato, a mantenere in esercizio o ad assicurare la cura della struttura, dell'attrezzatura o del mezzo in questione osservando la massima diligenza e prudenza nell'utilizzo, garantendone la costante efficienza e prontezza d'uso, unitamente alla custodia in luogo idoneo e sicuro presso le strutture del Corpo ricadenti nella giurisdizione territoriale della Direzione marittima: ove necessario il comodatario provvederà alla iscrizione nei Ruoli speciali del naviglio militare dello Stato ovvero negli elenchi statistici dei mezzi secondo la vigente disciplina, ferma restandone la proprietà regionale.

d) Il comodatario si impegna a non apportare modifiche strutturali al bene in comodato senza espressa autorizzazione scritta da parte del comodante.

e) Il comodatario si impegna ad attivare tempestivamente le necessarie procedure, disciplinate dal codice della navigazione, preordinate alla consegna in uso al comodante di eventuali aree portuali per la realizzazione di strutture di protezione civile (eliporti) o aree di ammassamento per materiali e mezzi da utilizzare in caso di emergenza o per l'attuazione di piani di protezione civile, con particolare riferimento alle isole minori e alle aree Vesuviana e Flegrea, ovvero per l'impianto di prefabbricati da adibire a strutture di presidio di protezione civile in aree demaniali marittime.

f) Il comodatario si impegna a concedere l'accesso ai siti delle aree portuali dove saranno custoditi i mezzi e il loro uso con personale del Corpo per finalità del Settore regionale.

g) Gli oneri relativi ad assicurazioni, all'impiego ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, attrezzature e mezzi in questione sono a carico del comodatario.

h) Sono in capo al comodatario tutti i danni che possono derivare dall'utilizzo delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi oggetto di comodato.

i) Il comodatario può utilizzare la struttura, l'attrezzatura o il mezzo in comodato anche per i propri fini istituzionali, compatibilmente con le esigenze del sistema regionale di protezione civile e, ove lo impieghi fuori regione anche per emergenze di carattere nazionale, deve essere preventivamente autorizzato dalla Regione – Settore Regionale Programmazione Interventi di Protezione Civile del Territorio.

6. Per il concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 5, lettera e), la Regione può concedere un contributo la cui entità, non superiore al 50% dell'esigenza complessiva, è determinata attraverso un programma operativo di gestione e manutenzione di beni per ciascun anno sulla base delle disponibilità finanziarie della Regione e dell'analisi dei costi effettivamente da sostenere a tale scopo.

## **ART. 2**

### *(Programma Operativo Annuale)*

1. Il Programma Operativo Annuale di attuazione della presente convenzione-quadro viene elaborato secondo la seguente procedura:

a) entro il mese di novembre di ciascun anno viene avviata una valutazione congiunta delle esigenze e delle disponibilità operative delle parti con riguardo a tutte le attività di cui all'articolo 1, comma 4;

b) entro il mese di gennaio dell'anno successivo, la programmazione di massima di cui alla lettera a) viene sottoposta a verifica di compatibilità con le risorse disponibili nel bilancio regionale, anche provenienti da specifici trasferimenti statali, e viene, quindi, congiuntamente definito il "Programma Operativo Annuale", che non necessariamente deve contemplare tutte le tipologie di attività possibili;

c) nell'attuazione del programma ed alla determinazione degli eventuali oneri, la Regione provvede, per quanto di competenza, con propri atti, da adottarsi secondo le vigenti disposizioni regionali in materia; per quanto riguarda il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, sarà la Direzione marittima, secondo l'ordinamento interno del Corpo, ad assicurare il concorso coordinato delle proprie strutture operanti sul territorio regionale. Per il primo anno di operatività della presente convenzione, il Programma Operativo annuale stralcio è adottato contestualmente alla medesima.

2. Il Programma operativo annuale contiene anche le modalità operative di attuazione, per l'anno in questione, delle singole tipologie di attività.

3. L'erogazione delle risorse finanziarie relative ad attività contenute nel programma Operativo Annuale per le quali sia previsto il rimborso al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera da parte della Regione avviene con le seguenti modalità:

- l'erogazione di un'anticipazione pari al 40% dell'importo complessivo delle risorse all'uopo destinate nel Programma per far fronte alle prime spese da sostenere al fine dell'avvio delle attività, da disporre entro 60 giorni dall'approvazione del Programma medesimo;

- l'erogazione della somma rimanente a titolo di saldo, dietro presentazione di un resoconto, corredato da apposita relazione tecnica da parte della Direzione marittima.

**ART. 3**

*(Commissione paritetica)*

1. Alle attività istruttorie per l'elaborazione e la definizione dei Progetti – obiettivo e del Programma Operativo di gestione e manutenzione annuale di cui all'articolo 2 provvede una Commissione paritetica composta da due rappresentanti della Regione – Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio e della Direzione marittima.
2. Entro il mese di dicembre di ciascun anno, la Commissione provvede a redigere uno specifico documento di valutazione congiunta del livello di perseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresì proposte di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalità attuative dei Progetti obiettivo e del Programma operativo nonché agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari.

**ART. 4**

*(Oneri del/a Regione e modalità di impiego delle risorse disponibili)*

1. L'onere finanziario a carico della Regione per l'attuazione delle presente convenzione-quadro viene determinato con atto amministrativo adottato dall'ente stesso, nell'ambito della programmazione annuale di attività del competente Settore regionale.
2. Alla definizione dei provvedimenti di spesa relativi ad attività previste nella presente convenzione-quadro che debbano essere attuate dalla Regione provvede, secondo le vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale, il Responsabile del Settore regionale.
3. Al trasferimento delle risorse eventualmente destinate al rimborso di attività svolte direttamente dalle strutture operative del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera dislocate nella giurisdizione territoriale della Direzione marittima, si provvede secondo quanto disciplinato dall'articolo 2, comma 3, accreditando le suddette risorse a favore del Funzionario delegato sui pertinenti Capitoli di bilancio all'uopo istituiti.

**ART. 5**

*(Durata della convenzione e disposizione transitoria)*

1. La presente convenzione-quadro ha validità biennale, ma vincola la Regione in termini finanziari annualmente, secondo le disponibilità arretrate nei pertinenti capitoli di bilancio all'uopo istituiti.
2. In fase di prima applicazione, per l'anno 2006, il programma operativo annuale viene definito, anche per stralci, entro il mese di marzo.

**ART. 6***(Controversie)*

1. Eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente convenzione che non trovino composizione in seno alla Commissione paritetica di cui all'articolo 3, sono devolute alla giustizia ordinaria.
2. Il foro competente è quello di Napoli.

**ART. 7***(Registrazione)*

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte che ha avuto interesse alla registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Assessore delegato alla Protezione Civile  
della Giunta Regionale della Campania  
On.le Dott. Luigi Nocera

Il Direttore Marittimo di Napoli  
Contrammiraglio (CP) Pierluigi Cacioppo



**ALLEGATO B**

**ACCOMANDATA A MANO**

AREA 04 - SETTORE 03

REGIONE CAMPANIA  
 Prot. 2006. 0136235 del 13/02/2006 ore 15,01  
 Dest.: Programmazione interventi di protezione civile sul territorio  
 Fascicolo: XXXV/1/1  
 Programmazione interventi di protezione civile sul territorio

REGIONE CAMPANIA  
 Giunta Regionale della Campania  
 Area Generale di Coordinamento  
 Avvocatura  
 Settore Consulenza Legale e Documentazione

PRESA IN CARICO  
 IL 10 FEB. 2006

PS 030-05.03/2006

Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio  
 Servizio Legge 240/04  
 Il Dirigente del Settore

Napoli

Prot. n. \_\_\_\_\_ (che si prega di citare nella risposta) n. \_\_\_\_\_

16 FEB. 2006

Oggetto: Richiesta parere Sezione \_\_\_\_\_

Il Dirigente di Servizio

Si riscontra la nota n.0123564 del 09/02/2006, con la quale è stata formulata la richiesta di parere in ordine allo schema di Accordo-quadro e il relativo Programma Operativo stralcio da stipulare tra la Regione Campania ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera - Direzione Marittima di Napoli, per regolamentare l'attuazione e lo sviluppo dei rapporti di reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile negli ambiti di cui sopra.

Al riguardo, la scrivente ha proceduto, in armonia con i propri compiti d'Istituto all'esame della bozza trasmessa, avuto riguardo al mero profilo di legittimità, prescindendo dal merito intrinseco delle scelte e delle problematiche in argomento e da qualsiasi esame e valutazione, in ordine agli atti presupposti e/o connessi che sono, come è noto, di esclusiva competenza del settore proponente, afferendo peraltro a valutazioni involgenti esigenze di sicurezza ed ordine pubblico in un quadro di reciproca collaborazione tra le Autorità competenti, nei sensi indicati dalla normativa di riferimento.

Ciò posto, in ordine alla bozza di convenzione quadro, debesi evidenziare che la stessa involge mere dichiarazioni programmatiche e di intenti che rimandano a successive convenzioni che andranno a regolamentare i singoli rapporti.

Per quanto concerne la convenzione attuativa relativa al programma operativo annuale stralcio per il 2006, non vi sono rilievi da formulare, fatta salva la necessità di individuare quale foro competente il Tribunale di Napoli.

Nei sensi sopra precisati si rende il richiesto parere.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE  
 (Avv. Maria d'Elia)

IL COORDINATORE DELL'AREA  
 (Avv. Vincenzo Baroni)

00144 Roma, 15 MAR. 2006

ALLEGATO C

**Ministero  
delle infrastrutture e dei trasporti  
Comando Generale  
del corpo delle capitanerie di porto**

Alla **DIREZIONE MARITTIMA  
NAPOLI**

UFFICIO ATTI NORMATIVI E PARLAMENTARI

Indirizzo telegrafico: MARICOGECAP

Prot. n° 10/03/06/ 26587/ ANP

Argomento: Convenzione-quadro tra la Regione Campania – Settore Regionale Programmazione Interventi di Protezione civile sul Territorio – e la Direzione marittima di Napoli per l'armonizzazione e lo sviluppo dei rapporti di reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile.

(Spazio riservato  
a protocolli, visti  
e decretazioni)

Riferimento fogli n. DM/721 e DM/1735 rispettivamente in data 17 febbraio e 10 marzo 2006.

Nel prendere atto dell'attività di analisi e approfondimento condotta congiuntamente con l'Ente regionale e dell'acquisita definitiva intesa sul testo dello schema di atto convenzionale preordinata alla conseguente deliberazione della Giunta Regionale, si autorizza codesta Direzione marittima a stipulare l'Accordo in argomento.

Tale convenzione, come pertinentemente osservato da codesta Direzione marittima, oltre a rafforzare l'esistente concreta sinergia ai vari livelli di governo, si pone, per la realtà di cui è destinata ad incidere, quale efficace strumento di cooperazione istituzionale atto a contribuire e fronteggiare situazioni ad alta criticità soprattutto nelle zone costiere del litorale domizio e flegreo.

Tanto, quindi, porta a far risaltare l'importanza e l'alta valenza operativa e sociale della convenzione la cui formalizzazione renderà certa la condivisa linea di collaborazione, quale espressione uniforme di un coinvolgimento di interessi funzionali delle amministrazioni coinvolte, si da perseguire e raggiungere finalità poste a sostegno dell'azione pubblica permeandola di efficacia, efficienza ed economicità nel più generale contesto del sistema di protezione civile.

**Settore Programmazione Interventi di  
Protezione Civile sul Territorio**

Servizio

il 15 MAR. 2006

Il Dirigente del Settore

Sezione

il \_\_\_\_\_

Il Dirigente di Servizio

**IL COMANDANTE GENERALE**  
Amm. Isp. Capo (CP) *Lugiano* DASSATTI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2006. 0248022 del 16/03/2006 ore 14,43

Mitt.: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DIREZIONE MARITTIMA DI NAPOLI

Fascicolo: 2003.XXX.VV/1/1.1346

Programmazione interventi di protezione civile  
sul territorio